

## Collegamento POS Registratore telematico associazioni sportive: quando l'esonero dal collegamento è legittimo

### SINTESI OPERATIVA

*Dal 1° gennaio 2026 il collegamento tra POS e registratore telematico è obbligatorio quando l'attività impone l'emissione del documento commerciale e l'uso del registratore. Per ASD, SSD, APS e ODV l'esonero è quindi legittimo se le operazioni svolte non richiedono quel documento: in assenza di obbligo di RT, non sussiste nemmeno quello di collegare il POS. L'obbligo scatta invece per le attività commerciali soggette ai corrispettivi, con particolare attenzione ai terminali utilizzati sia per incassi esenti sia per operazioni imponibili.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore l'obbligo di collegamento tra i terminali POS e i registratori telematici (RT), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74-77, L. n. 207/2024) e attuato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. Una norma pensata per rafforzare il contrasto all'evasione, ma che – come spesso accade – si porta dietro una buona dose di incertezza applicativa. Per le associazioni sportive e di promozione sociale, però, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le cose in modo abbastanza netto. E la sintesi è questa: se non c'è obbligo di emettere documento commerciale, non c'è obbligo di registratore telematico, e quindi nemmeno di collegamento con il POS.

### IL PRINCIPIO GENERALE: TUTTO RUOTA ATTORNO AL DOCUMENTO COMMERCIALE

La logica della normativa è, a ben vedere, semplice. L'obbligo di collegamento tra POS e RT nasce e vive insieme all'obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi. Chi non è tenuto a emettere documento commerciale, non ha un RT da collegare. E se non ha un RT, il collegamento con il POS non può – e non deve – esistere.

Questo principio emerge in modo chiaro dalla risposta a interpello n. 44 del 20 febbraio 2026 (Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate), dalla guida operativa pubblicata il 19 febbraio 2026 e dalle FAQ ufficiali. Il quadro normativo di riferimento è l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dai commi 74 e 77 dell'art. 1 della L. n. 207/2024.

### ESONERO DAL COLLEGAMENTO POS/RT PER ASD E SSD

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) rientrano nell'esonero in due scenari distinti, entrambi abbastanza diffusi nella prassi.

Il primo riguarda le ASD e SSD che incassano corrispettivi esclusivamente da soci e tesserati per corsi e attività sportive. Si tratta di operazioni che non richiedono l'emissione di documento commerciale: l'associazione non è soggetta a obbligo di RT, e il POS può operare liberamente senza alcuna integrazione con sistemi fiscali.

Il secondo scenario coinvolge le ASD e SSD che applicano il regime forfettario della L. n. 398/1991. Occorre ricordare che, a partire dal 1° gennaio 2026, tale regime non è cumulabile con il regime proprio degli enti del Terzo settore: chi applica la 398/91 non può contestualmente adottare il regime CTS, e viceversa. Il regime 398/91 prevede l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi sia per le attività istituzionali sia per quelle commerciali strettamente connesse agli scopi sportivi. Un esempio concreto: una ASD in regime 398/91 che vende attrezzatura sportiva ai propri tesserati, oppure offre servizi di allenamento personalizzato a terzi come attività connessa, non è tenuta a emettere documento commerciale. Ne consegue che non vi è alcun RT da gestire e nessun collegamento POS da attivare.

## IL CASO DELLE APS E DELLE ODV

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al RUNTS che hanno optato per il regime forfettario dell'art. 86 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) godono di un esonero analogo. Gli incassi da soci e familiari conviventi per attività di interesse generale non richiedono documento commerciale, e quindi – coerentemente – non generano alcun obbligo di collegamento tra POS e RT.

Diversa è la situazione degli ETS iscritti al RUNTS che non rientrano nell'art. 86 CTS: per loro si applica l'art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017, che disciplina il regime forfettario delle imposte sui redditi per gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, CTS. In questi casi, la presenza o meno dell'obbligo di RT dipende comunque dalla natura commerciale delle singole operazioni, e la valutazione va fatta caso per caso con il supporto di un professionista.

## QUANDO L'OBLIGO SCATTA ANCHE PER LE ASSOCIAZIONI

Fin qui la parte rassicurante. Ma bisogna stare attenti a non generalizzare troppo: l'esonero vale solo se l'ente incassa esclusivamente operazioni non soggette a certificazione telematica.

Se l'ASD, la SSD o l'APS svolge anche attività commerciale ordinaria con obbligo di documento commerciale – si pensi a un bar interno alla struttura sportiva, a un servizio di ristorazione, alla vendita di merchandising a soggetti terzi non tesserati – l'obbligo di RT e di collegamento POS scatta senza deroghe. La natura dell'attività prevale sulla qualificazione soggettiva dell'ente.

| TIPO DI OPERAZIONE                                                          | OBLIGO DOCUMENTO COMMERCIALE | OBLIGO RT | OBLIGO COLLEGAMENTO POS |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| Corrispettivi da soci/tesserati per corsi sportivi (ASD/SSD)                | No                           | No        | No                      |
| Attività commerciali connesse in regime L. 398/1991                         | No (se connesse)             | No        | No                      |
| Corrispettivi da soci APS/ODV per attività interesse generale (art. 86 CTS) | No                           | No        | No                      |
| Bar, ristorazione, merchandising a terzi                                    | Sì                           | Sì        | Sì                      |

## IL NODO DEL POS MISTO: ATTENZIONE ALLE CONFIGURAZIONI IBRIDE

Uno degli aspetti più delicati – e più frequenti nella realtà operativa delle associazioni – riguarda il cosiddetto POS misto, cioè un unico terminale usato sia per riscuotere quote esenti sia per incassare corrispettivi soggetti a documento commerciale.

Su questo punto l'interpello 44/2026 è molto chiaro: se uno stesso POS gestisce entrambe le tipologie di operazioni, il collegamento con il RT diventa obbligatorio nella sua interezza. Non è possibile – almeno allo stato attuale della normativa – configurare un POS parzialmente collegato. L'obbligo è totale, anche se la quota di transazioni soggette a documento commerciale fosse minoritaria rispetto al totale degli incassi.

È opportuno notare, quindi, che un'associazione sportiva con bar interno che usa un unico terminale per tutto – quote di tesseramento e consumazioni al bar – si trova comunque nell'obbligo di procedere al collegamento. La soluzione, nella prassi, potrebbe essere quella di dotarsi di due POS separati, destinando uno esclusivamente alle operazioni istituzionali esenti.

## TEMPISTICHE E PROCEDURA DI COLLEGAMENTO

Per chi è invece soggetto all'obbligo, la guida operativa dell'Agenzia delle Entrate (febbraio 2026) precisa che la funzionalità per effettuare il collegamento sul portale "Fatture e Corrispettivi" è attiva dai primi giorni di marzo 2026. Il



collegamento va registrato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS. Per fare un esempio pratico: un POS attivato il 10 marzo 2026 deve risultare collegato entro il 31 maggio 2026.

Il mancato collegamento – laddove obbligatorio – comporta l'applicazione delle sanzioni specificamente introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare: la sanzione per mancato collegamento POS-RT è fissata da **1.000 a 4.000 euro**; quella per omesso/infedele invio dei dati dei pagamenti elettronici è pari a **100 euro per ciascun invio mancante**, fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre. Si applicano inoltre le sanzioni accessorie già previste per le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, inclusa la **sospensione dell'attività** nei casi più gravi (recidiva).

## UN CONSIGLIO OPERATIVO PRIMA DI TUTTO

Ogni ente, prima di decidere se attivare o meno il collegamento, dovrebbe mappare con precisione tutte le tipologie di incasso: cosa rientra nell'attività istituzionale esente, cosa ricade nelle attività commerciali connesse in regime 398/91, e cosa invece costituisce vera e propria attività commerciale ordinaria soggetta a documento commerciale. Solo partendo da questa analisi si riesce a capire se il POS va collegato, e con quale configurazione.



STUDIO PIZZANO  
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

**Sede:** via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)  
**Contatti:** info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

*Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (25/02/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio  
Sabatino  
Pizzano  
2022  
via  
Sant'Alessio,  
5,  
83030  
Venticano

STUDIO PIZZANO